

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 126/40/2012

Svolgimento del processo

Ricorso avverso avviso di rettifica e liquidazione n. 10092025450, di € 16.511,00.=, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 6, a titolo di imposta principale di registro su atto di donazione.

Con ricorso depositato il 20 maggio 2010, i ricorrenti, nelle persone della contribuente e del notaio rogante, si opponevano all'avviso di rettifica e liquidazione in epigrafe, notificato in via telematica al Notaio rogante, il 14 maggio 2010.

Con l'avviso de quo, emesso a' sensi dell'art. 42 del D.P.R. 131/1986, veniva richiesto l'importo di € 16.511,00.= a titolo di imposta principale di registro su atto di donazione di titoli, del 15 aprile 2010, rep. 43064/13762, registrato il 16 aprile 2010, n. 9058, serie 1T.

La contribuente/ricorrente, infatti, decideva di donare alla propria figlia titoli di stato ¹ per complessivi € 1.391.821,89.= oltre ad € 25.150,00.= a mezzo assegno circolare, di cui € 574.873,50.= con atto di donazione del 14 dicembre 2009 ed i restanti 816.948,39.= con l'atto di donazione sopra menzionato, del 15 aprile 2010.

In sede di liquidazione dell'imposta di detto secondo atto di donazione, il notaio/ricorrente provvedeva a calcolare l'imposta di registro dovuta, in misura fissa pari ad € 168,00.=.

Lo stesso pubblico ufficiale aveva infatti ritenuto l'importo concernente i titoli di stato, pari ad € 1.391.821,89.=, esente dall'imposta di successione e donazione a' sensi del combinato disposto dell'art. 85 del T.U. sul debito pubblico e dell'art. 62 del D.Lgs. 346 del 1990.

Con l'atto di liquidazione qui impugnato, l'ufficio, ex adverso, riteneva applicabile l'imposta proporzionale nella misura del 4% ², nella donazione tra parenti in linea retta di primo grado, sulla quota eccedente la franchigia, pari ad € 416.971,89.=, somma che costituiva pertanto la base imponibile.

Con ricorso depositato il 20 maggio, i ricorrenti (notaio e donante) contestavano la legittimità dell'avviso de quo, invocandone l'annullamento per infondatezza della pretesa tributaria. Spiegavano infatti che, a' sensi dell'art. 85 del citato T.U. sul debito pubblico, i titoli di debito pubblico, gli interessi e i premi relativi erano esenti da ogni imposta diretta reale, presente e futura, dall'imposta di successione e dall'imposta sul valore globale delle successioni e dall'imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti fra vivi e per la costituzione di dote e del fondo patrimoniale. Spiegavano che tale norma costituiva un'agevolazione fiscale volta ad incentivare gli investimenti privati in Titoli del debito pubblico.

Ancora, evidenziavano che a' sensi dell'art. 59, lett. b), D. Lgs. n. 346/1990, le donazioni di titoli di Stato non erano soggette ad imposta in misura fissa.

Chiedeva, di conseguenza, l'annullamento dell'atto impugnato. Con controdeduzioni depositate il 19 luglio 2010 si costituiva in giudizio l'ufficio resistente, invocando il rigetto del ricorso promosso da parte istante. Spiegava di aver correttamente applicato l'art. 42 del D.P.R. 131/1986 e l'art. 59, lett. b) del D. Lgs. n. 346/1990.

Sottolineava che dalla lettura di tali articoli, emergeva che i Titoli di Stato non scontavano l'imposta di registro in misura fissa, ma proporzionale. Per tali ragioni, l'ufficio affermava di aver correttamente applicato l'aliquota del 4% sull'imponibile di € 416.971,89.= che al netto di quanto autoliquidato, pari ad € 168,00.=, risultava nella misura di € 16.511,00.=.

Confermando la bontà del proprio operato, l'ufficio invocava, pertanto, il rigetto del ricorso. Presenti all'udienza le parti che hanno insistito nelle loro richieste ed eccezioni.

La Sezione giudicante così decide.

L'operato dell'ufficio è corretto e viene quindi confermato.

Le richieste e le argomentazioni esposte nel ricorso non possono essere accolte. L'ufficio ha correttamente applicato, in primis, l'art. 42 del D.P.R. 131/86 "È principale l'imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione in via telematica".

Quindi, l'ufficio ha applicato l'art. 59, lett. b) del D.Lgs. n. 346/1990 " L'imposta si applica nella misura fissa prevista per l'imposta di registro:

a) [.....];

b) per le donazioni di ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall'imposta o norma di legge, ad eccezione di titoli di cui alle lettere h) e i) dell'art. 12. A' sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 346/1990, lett. h) ed i) sono:

"h) i titoli del debito pubblico, fra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro;

i) gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, nonché ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall'imposta da norme di legge".

Per cui emerge a' sensi degli art. 59, lett. b) e 12 del D.Lgs. n° 346/1990 che la donazione di titoli non sconta l'imposta di registro in misura fissa, ma proporzionale.

Ritiene questo Giudice che è di conforto per la risoluzione di tale problema anche la circolare 3/E del 22 gennaio 2008.

La tesi sostenuta dai ricorrenti che sull'importo di € 1.391.821,89 non venga calcolata l'imposta di successione e donazione, a' sensi del combinato disposto dell'art. 85 T.U. sul debito pubblico D.P.R. 14 febbraio 1963 n. 1343 e dall'art. 62³ del D. Lgs. 346/1990, non viene condivisa.

Alla stregua di quanto sopra, il comportamento dell'ufficio che ha applicato l'aliquota del 4% sull'imponibile di € 416.971,89 (quota eccedente la franchigia)⁴, determinando un'imposta dovuta pari a € 16.679,00, che al netto di quanto autoliquidato (€168,00) risulta pari a € 16.511,00, è corretto.

L'importo di tale liquidazione è legittimo perché in linea con le disposizioni di legge in materia di donazione e, quindi, tale importo deve essere corrisposto dai ricorrenti.

Ritiene questo Giudice che le argomentazioni e le motivazioni espresse nel ricorso risultano essere un mero pretesto per non pagare quanto dovuto.

La particolarità della materia e delle questioni interpretative del caso costituiscono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.

Il Collegio giudicante

P.Q.M.

respinge il ricorso. Spese compensate.

¹ TITOLI DI STATO. Titoli CTZ, codice ISIN IT0004307614, emissione 2 gennaio 2008 e scadenza 3 dicembre 2009, depositati nel dossier intestato alla donante, esistente presso CREDIT SUISSE ITALIA SPA.

² Le nuove aliquote (previste dall'art. 2, commi 49 e 49 bis, del D. Lgs. n. 262/2006, come modificato dalla legge n. 296/2006), sono del 4% per coniugi e parenti in linea retta.

³ D. Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 - Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni. Art. 62. Restano ferme le agevolazioni previste da altre disposizioni di legge. L'imposta di donazione trova la propria disciplina nel decreto legislativo sopra citato, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001; ciò significa che tutte le successive aggiunte e modifiche, inserite nel corpo del medesimo testo unico, sono irrilevanti e devono essere considerate come non scritte. La struttura dell'imposta di donazione è, salve le diverse aliquote ora previste, sostanzialmente quella risultante dalle modifiche apportate al t.u. dalla legge n. 342/2000 (su cui cfr. la Circ. Min. Fin. 16 novembre 2000 n. 207/E); in particolare, l'imposta di donazione non colpisce - a differenza di quanto avveniva prima del 2000 - il valore globale dell'atto di donazione, ma unicamente le attribuzioni in capo ai singoli donatari. La nuova imposta sulle donazioni riguarda tutti i beni e diritti, mobiliari ed immobiliari, oggetto di trasferimento, salve le eccezioni espressamente previste dalla legge. Comprende quindi, ad esempio, oltre al denaro, qualsiasi tipo di rapporto bancario, saldi di conti correnti, titoli (anche di Stato), quote di fondi comuni di investimento ed altri valori mobiliari.

⁴ Successioni apertesesi a partire dal 3 ottobre 2006 (D. L. 262/2006 con modifiche della L. 296/2006 finanziaria 2007). Imposta di donazione con franchigia individuale, per ogni beneficiario fino a E 1.000.000,00 se il beneficiario è coniuge o parente in linea retta. Per l'imposta sulle donazioni è prevista una franchigia in tre casi (art. 2, commi 49 e 49 bis, del d.l. 262/2006: 1) nei trasferimenti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, fino all'importo, per ciascun beneficiario, di 1.000.000 di euro; 2) nei trasferimenti a favore dei fratelli e delle sorelle fino all'importo, per ciascun beneficiario, di 100.000 euro; 3) nei trasferimenti a favore di persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, fino all'importo di 1.500.000 euro.